



COMUNE DI USSASSAI

PROVINCIA DI NUORO

Indirizzo: Via Nazionale, 120 – 08040 Ussassai (NU)
 protocollo@pec.comune.ussassai.og.it | www.comune.ussassai.og.it
 Tel: 0782/55710 | C.F. e P.IVA 00160240917

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 70 del 08/11/2021	Oggetto: Fondo Risorse Decentrate – anno 2021 (Art. 67 del CCNL del personale comparto "Funzioni Locali" stipulato in data 21 maggio 2018) - Costituzione e determinazione della parte variabile.
--	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **otto** del mese di **novembre** alle ore **14:22** in modalità mista, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale in sessione Ordinaria e in seduta Segreta.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	USAI FRANCESCO	Si	
Vicesindaco	LAI GIAN PAOLO		Si
Assessore	PUDDU MICHELA	Si	
Assessore	DEPLANO SANDRO SALVATORE	Si	

Presenti: **3**
 Assenti: **1**

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Assume la Presidenza **Usai Francesco** nella sua qualità di Sindaco, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato, premettendo che sulla proposta è stato acquisito il parere di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

Partecipa con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Teresa Vella**.

LA GIUNTA MUNICIPALE

La seduta della Giunta Comunale si è svolta in modalità mista, in conformità all'articolo 73 del D.L. 17/03/2020 n.° 18 convertito dalla legge 24/04/2020 n.° 27, secondo le modalità stabilite nel Decreto del Sindaco n.° 2 del 01/04/2020. La seduta si svolge in modalità mista, con il Sindaco Francesco Usai e gli Assessori Michela Puddu e Sandro Salvatore Deplano presenti nella sede Comunale, ed il Segretario Comunale collegato da remoto, in videoconferenza.

I partecipanti sono stati individuati con certezza e possono seguire la presentazione della proposta e la discussione e intervenire alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

PREMESSO che in data 21/05/2018 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, i cui effetti decorrono dal 22/05/2018 (art. 2 - comma 2).

RILEVATO che il CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018, all'articolo 67, stabilisce che

- le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengono determinate annualmente dagli enti secondo le modalità definite da tale articolo,
- a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate" è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004".
- ha confermato la suddivisione delle risorse decentrate in:
 - o Risorse stabili, che presentano la caratteristica di "certezza, stabilità e continuità" e che, quindi, restano acquisite al fondo per il futuro;
 - o Risorse variabili, che presentano la caratteristica della "eventualità e variabilità" e che, quindi, hanno validità esclusivamente per l'anno in cui vengono messe a disposizione del fondo;
- la quantificazione del fondo per le risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15 comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs.75/2017.

VISTO l'art. 40 del D. Lgs.165/2001, come modificato dal D.Lgs.150/2009 e dal D.Lgs.75/2017, in virtù del quale:

- Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, destinandovi, per l'ottimale perseguimento degli obiettivi organizzativi ed individuali, una quota prevalente delle risorse finalizzate ai trattamenti economici accessori comunque denominati ai sensi dell'articolo 45, comma 3 del medesimo decreto. La predetta quota è collegata alle risorse variabili determinate per l'anno di riferimento. La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
- Le Regioni, per quanto concerne le proprie amministrazioni, e gli Enti Locali possono destinare le risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto dei

vincoli di bilancio e del pareggio di Bilancio e di analoghi strumenti del contenimento della spesa (c.d. obiettivi di finanza pubblica). Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle Regioni e agli Enti Locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

ATTESA la necessità di definire la parte variabile del fondo risorse decentrate annualità 2021, quale condizione per attivare autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto della sopraindicata normativa.

VISTI:

- la Legge n. 296 del 27/12/2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122 del 30/07/2010 e come da ultimo modificato dall'art. 3 del D.L. 90/2014, convertito dalla Legge 114/2014, che disciplina il concorso delle autonomie locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, stabilendo che gli Enti sottoposti al pareggio di bilancio, assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
 - riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per lavoro flessibile;
 - razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
 - contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;
- l'art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito dalla Legge n. 122/2010, come modificato dall'articolo 1, comma 456 della Legge 27/12/2013 n. 147 (che ha prorogato l'applicabilità), che stabilisce che "a decorrere dal 01/01/2011 e fino al 31/12/2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1 gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate per un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo";
- l'art. 1 comma 236 della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che stabilisce quanto segue, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
- l'art. 23 comma 2 del D.Lgs. 25.05.2017 n. 75, che stabilisce che "nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. OMISISS".

PRESO ATTO, pertanto, che:

- le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art.9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art.1, c.236, L.208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;
- nella determinazione della parte variabile del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021, occorre dare applicazione alla disposizione introdotta dall'art. 23 comma 2 del D. Lgs.25.05.2017 n. 75, la quale prevede che, *“a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*.
- tale vincolo viene rispettato anche con riferimento al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei responsabili di servizio, in quanto l'importo stanziato e utilizzato nell'anno 2021 non supera quello dell'anno 2016.

RILEVATO che in data 27 aprile 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale 17 marzo 2020, attuativo delle regole introdotte dall'art. 33, comma 2, del D.L.34/2019, convertito in legge 58/2019 e s.m.i., inerenti, tra l'altro, l'obbligo di adeguamento in aumento del limite di cui al richiamato art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 in caso di incremento del personale derivante dall'applicazione delle nuove disposizioni in materia di capacità assunzionali dei comuni.

CONSIDERATO che, la novella normativa su evidenziata prevede di ritoccare il salario accessorio dei dipendenti che prevede sia l'adeguamento del *limite* (quindi l'asticella data dal valore delle voci rilevanti complessive dell'anno 2016 come indicato dall'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017), sia che il valore medio pro-capite si calcola prendendo solo il valore delle posizioni organizzative e delle voci rilevanti del fondo dell'anno 2018. Se ci sono più dipendenti, si alza, per quell'anno, il limite del 2016 in proporzione ai lavoratori in più e alla quota media pro-capite 2018. I metodi di calcolo possono essere diversi, il parere della RGS n. 179877/2020 afferma di fare la verifica dei dipendenti nel 2021 in base ai cedolini paga emessi.

TENUTO CONTO CHE:

- il numero di dipendenti attualmente in servizio è uguale al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pertanto, in attuazione dell'art. 33 c. 2 DL 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il fondo e il limite di cui all'art. 23 c. 2 bis D. Lgs.75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018
- l'Ente si riserva di modificare la presente costituzione del fondo, nel caso di incremento del numero di dipendenti in servizio rispetto al 31.12.2018;
- tale verifica verrà effettuata all'atto della conclusione delle procedure concorsuali in atto, cui seguirà l'eventuale revisione dell'adeguamento del limite di legge summenzionato;

DATO ATTO CHE la quantificazione delle risorse stabili è una mera applicazione delle disposizioni contrattuali, mentre la quantificazione delle risorse variabili è connessa prevalentemente a scelte discrezionali dell'Amministrazione, che deve tradursi in una preventiva e specifica allocazione nel bilancio dell'Ente, ai sensi dell'art.48, comma 2, del D.Lgs.165/2001;

CONSIDERATO che nell'anno 2020 non sono avvenute cessazioni di dipendenti, pertanto non è necessario procedere all'integrazione nella parte variabile del fondo di cui all'art. 67 del CCNL del 21.05.2018 c. 3 lett. d);

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.73 del 16/09/2021 (n.316 del R.G), concernente la quantificazione della parte stabile del fondo risorse decentrate dell'anno 2021, che ammonta complessivamente a € 19.453,24 comprensivi, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, dei compensi gravanti sul fondo (Progressioni economiche, Indennità di comparto – ammontanti a € 8.225,12), il cui importo utilizzabile ammonta a € 11.228,12;

PRESO ATTO che la residua somma sarà utilizzata per remunerare gli istituti contrattuali di cui all'articolo 68 comma 2 del CCNL Comparto Funzioni Locali del 21 Maggio 2018, previsti nel Contratto Decentrato

integrativo nella misura stabilita nell'accordo annuale per l'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2021 da stipulare con le OO.SS.;

VISTO il prospetto di determinazione della parte variabile del fondo per le risorse decentrate, predisposto dal Responsabile del servizio per il trattamento economico del personale, nel rispetto delle predette norme contrattuali e di contenimento della spesa di personale.

RILEVATO che la parte variabile è costituita da risorse variabili riconducibili agli ulteriori istituti di cui all'articolo 67 comma 3 – lettera c) del CCNL Comparto Funzioni Locali, risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del Personale, da utilizzare secondo quanto previsto dalle medesime, inserite nel Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, come segue:

- dalle risorse provenienti dal Fondo Unico regionale di cui all'art. 10 della L. R. 2/2007 finalizzate agli interventi di cui alla L.R. 19/97 per € 579,93;
- dalle risorse di cui all'art. 93 del D. Lgs 163/2006 (per gli interventi ancora disciplinati in base a tale normativa) e di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, nella misura di € 6.000,00, sulla base delle reali disponibilità di Bilancio e quanto comunicato da ultimo dal competente Responsabile di Servizio con nota Protocollo n.3731 del 17.10.2021;
- dalle risorse dell'articolo 1, comma 1091, della Legge 30.12.2018 n. 145 (Legge di Bilancio (recupero evasione IMU e TARI) nella misura di € 500,00 da distribuire, previo passaggio in contrattazione, ai sensi del regolamento vigente in materia approvato con deliberazione di G.C. n.21 del 15/04/2019 sempre che l'ente risulti essere in regola con alcuni adempimenti contabili.

PRECISATO che non sono state previste le risorse dell'articolo 59, comma 1, lett. p) del D. Lgs.n.446/97 (recupero evasione ICI);

EVIDENZIATO inoltre che alla data odierna non possono essere quantificate le risorse residue rese disponibili di cui all'art. 67 commi 1 e 2, non integralmente utilizzate nell'anno 2020, poiché non sono stati erogati i premi relativi alla Performance organizzativa e individuale;

DATO ATTO che:

- non si dà applicazione alla disciplina di cui all'art. 67 comma 5 lettera b) CCNL del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 (ex articolo 15 comma 5 del CCNL 1999);
- con deliberazione della G.C. n.73 del 30.11.2015 si è proceduto alla approvazione del regolamento interno per la disciplina del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, art. 93 comma 7 bis e seguenti, con il quale è stata recepita la disciplina introdotta dal D.L. 90/2014 convertito dalla Legge 114/2014;
- con deliberazione della G.C.n.18 del 15.04.2019, si è proceduto alla approvazione del regolamento comunale per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche a valere sul fondo di cui all'art. 113 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50.

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate, così come determinato dal Responsabile del servizio per il trattamento economico del personale, consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, di ogni altro strumento di controllo della spesa, ed entro il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D. Lgs.n.75/2017 (trattamento accessorio complessivo non superiore a quello del Fondo 2016) come risultante nel prospetto;

DATO ATTO che il Comune di Ussassai ha rispettato il tetto di spesa complessivo di cui al comma 562 art.1, della legge n.296 del 2006 e pertanto il contenimento delle spese di personale con riferimento al corrispondente ammontare dell'anno 2008, nonché le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio per l'anno 2021;

RITENUTO di dover procedere alla definizione della parte variabile del fondo per le risorse decentrate per l'anno 2021, in quanto compete all'organo esecutivo determinarsi in merito;

DATO ATTO che sull'utilizzo del fondo per le risorse decentrate, dovrà essere acquisito, dopo aver effettuato la sessione di contrattazione integrativa e prima della stipula definitiva, previa autorizzazione della Giunta Comunale, il parere del Revisore dei Conti, in ordine alla compatibilità dei costi inerenti alla costituzione del Fondo, oggetto del presente atto, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs.165/2001;

PRESO ATTO che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 31/03/2021 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2021/2023, ove sono stati previsti i necessari stanziamenti;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 12/04/2021, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione degli esercizi finanziari 2021/2023, che unifica il piano degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1 del D.Lgs.267/2000 e il piano delle performance;
- in base alle previsioni del D.Lgs.n.118/2011, l'impegno si perfeziona mediante l'atto gestionale che verifica ed attesta la sussistenza di tutti gli elementi previsti dalla legge, oltre che la copertura finanziaria (l'impegno costituisce la fase della spesa con la quale viene registrata nelle scritture contabili la spesa conseguente ad una obbligazione giuridicamente perfezionata e relativa ad un pagamento da effettuare, con imputazione all'esercizio finanziario in cui l'obbligazione passiva viene a scadenza).
- come stabilito dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al D.Lgs.118/2011, la spesa riguardante il "Fondo" è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del "Fondo" stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del Fondo Pluriennale Vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati proprio all'esercizio successivo.
- pertanto, come spiegato dalla Corte dei Conti della sezione regionale del Veneto, con la pronuncia di cui alla deliberazione n. 263 del 4.5.2016, il fondo per le risorse decentrate si costituisce entro l'esercizio in essere ed il contratto è sottoscritto entro la fine di detto esercizio: in questa circostanza l'obbligazione sorge a seguito della sottoscrizione del contratto decentrato e le risorse impegnate confluiscono nel Fondo Pluriennale Vincolato "... imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili".

ATTESA l'opportunità di provvedere in merito;

VISTA la proposta formulata dal Responsabile del Servizio Finanziario, formulata nel testo risultante dalla presente deliberazione;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 , comma 1 e 147 bis comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, riportati in calce;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 21.06.2016 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica;

VISTI:

- il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs.165/2001 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs.150/2009 e ss.mm. e ii.;
- il vigente CCNL del personale del comparto "Funzioni Locali", triennio 2016 – 2018, sottoscritto in data 21.05.2018;

- i vigenti CCNL del comparto “Regioni – Autonomie Locali” (CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008 e 31.07.2009), per le parti ancora applicabili.
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Con voti unanimi , espressi in forma palese, per appello nominale

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI COSTITUIRE, per le ragioni espresse nella parte motiva, il Fondo Risorse Decentrate – Parte Variabile - anno 2021, destinate agli utilizzi di cui all’art. 68 comma 2 del CCNL del personale del comparto “Funzioni Locali”, secondo le linee, i criteri ed i limiti di cui in premessa;

DI DETERMINARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’ammontare delle risorse variabili del Fondo Risorse Decentrate, relativo l’anno 2021, in € 7.079,93 come risulta dal prospetto predisposto dal Responsabile del Servizio per il trattamento economico del personale, allegato al presente atto, sotto la lett. A), per farne parte integrante e sostanziale;

DI PRENDERE ATTO che le risorse stabili del Fondo Risorse Decentrate, per l’anno 2021 sono pari a € 19.453,24 comprensivi, ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, dei compensi gravanti sul fondo (Progressioni economiche, Indennità di comparto – ammontanti a € 8.225,12), il cui importo utilizzabile ammonta a € 11.228,12, come risultanti dalla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n.73 del 16/09/2021 (n.316 del R.G);

DI DARE ATTO che la consistenza complessiva delle risorse decentrate dell’anno 2021 ammonta a € 26.533,17, di cui € 6.500,00 risorse variabili non soggette al limite, ed € 834,88 risorse stabili non soggette al limite, pertanto l’importo da assoggettare ammonta a € 19.198,29;

DI DARE ATTO che:

- la costituzione del Fondo Risorse Decentrate è condizione per attivare autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto della sopraindicata normativa.
- complessivamente il Fondo Risorse Decentrate, per l’anno 2021 (parte stabile e parte variabile) è determinato in €. 26.533,17 (incluse le specifiche disposizioni di legge) oltre i relativi oneri riflessi, come risulta dal prospetto agli atti del procedimento;
- la spesa per l’applicazione del Fondo Risorse Decentrate, per l’anno 2021, trova copertura come segue negli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione degli anni 2021/2023, annualità 2021:
 - Titolo 1 Missioni e programmi vari - Piano dei conti armonizzato codice U.1.01.01.002 - capitoli relativi agli stipendi del personale dei vari centri di costo (per Led e Progressioni €. 5.192,72 e indennità di comparto €. 3.032,40) per un totale complessivo di €. 8.225,12.
 - Titolo 1 Missione 1 Programma 10 Piano dei Conti armonizzato codice U.1.01.01.01.004 - Capitolo 2165 – “Fondo incentivante il personale” per € 11.808,05;
 - le ulteriori risorse di €. 6.500,00 trovano copertura finanziaria sui capitoli relativi agli specifici progetti e incentivi spettanti al personale come descritto nella premessa;

- i relativi oneri riflessi dovuti per legge (CPDEL e IRAP a carico dell'Ente) trovano copertura rispettivamente al Titolo 1 Missione 1 Programma 10 Piano dei Conti armonizzato codice U.1.01.02.01.001
- Capitolo 2165/1 e Titolo 1 Missione 1 Programma 10 Piano dei Conti armonizzato codice U.1.02.01.01.001 - Capitolo 2165/2 che presentano la necessaria disponibilità finanziaria;

DI DARE ATTO inoltre che alla data odierna non possono essere quantificate le risorse residue rese disponibili di cui all'art. 67 commi 1 e 2, non integralmente utilizzate nell'anno 2020, poiché non sono stati erogati i premi relativi alla Performance organizzativa e individuale e verranno quantificate con separato atto amministrativo e affluiranno nelle risorse decentrate così come previsto dall'art.68 c.1 2° alinea del CCNL comparto Funzioni Locali del 21.05.2018;

DI DARE ATTO che la costituzione del Fondo, come operata con il presente atto, per l'anno 2021 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;

DI DARE ATTO che sull'utilizzo del fondo per le risorse decentrate, dovrà essere acquisito, dopo aver effettuato la sessione di contrattazione integrativa e prima della stipula definitiva, previa autorizzazione della Giunta Comunale, il parere del Revisore dei Conti, in ordine alla compatibilità dei costi inerenti alla costituzione del Fondo, oggetto del presente atto, con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40 bis del D.Lgs.165/2001;

DI TRASMETTERE copia della presente al Presidente della delegazione trattante, al Responsabile del Servizio Amministrativo per l'adozione degli atti inerenti e conseguenti;

DI DICHIARARE con votazione separata e unanime, espressa in forma palese, per appello nominale, la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000, stante l'urgenza di provvedere..

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Sindaco Usai Francesco	Segretario Comunale Dott.ssa Maria Teresa Vella
----------------------------------	---

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole Ussassai, 08/11/2021 <div>Il Responsabile del Servizio ORAZIETTI CINZIA</div>

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 T.U.E.L. n. 267/2000)
VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere Favorevole con la seguente motivazione: . Ussassai, 08/11/2021 <div>Il Responsabile del Servizio Finanziario ORAZIETTI CINZIA</div>

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione diventa esecutiva in data **08/11/2021** perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Ussassai, 15/11/2021

Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella

Il sottoscritto Segretario Comunale

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **15/11/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Ussassai, 15/11/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
MURA LISA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ussassai, 15/11/2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Teresa Vella